

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 53 del 07/12/2000 - rif.

Determinazione n. 53 del 07/12/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2.6

Ai sensi dell'art.4, co.1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici esercita il suo potere di vigilanza sui lavori pubblici, anche di ambito regionale, in coerenza con quanto dispone l'art.2, co.1, della legge quadro.

Determinazione n. 53 del 07/12/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2, 21.4

Nel sistema delineato dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata esclusivamente con riferimento al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara , ai sensi dell'art.21, co.1, della L.109/94, essendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consentito nei soli casi dell'appalto-concorso ovvero di concessione di costruzione e gestione dei lavori pubblici, ex art.20, commi 2 e 4, della L.109/94.

Determinazione n. 53 del 07/12/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

Ai sensi dell'art.21, co.2 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., e dell'art.91 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, è possibile applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando, tra l'altro, il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, soltanto nel caso in cui sia previsto l'apporto progettuale dei concorrenti e, conseguentemente, nel presupposto della mancanza di un progetto dell'amministrazione esecutivo ed immodificabile.

Determinazione n. 53 del 07/12/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2

La disciplina prevista dall'art.21 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., nella parte in cui dispone che all'aggiudicazione degli appalti di lavori di qualsiasi importo (e non soltanto inferiore alla soglia comunitaria) si debba pervenire, nei pubblici incanti e nella licitazione privata, con il solo criterio del prezzo più basso, consentendo il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i soli casi dell'appalto-concorso e della concessione di costruzione e di gestione, non si pone in contrasto con l'art.30, co.1, della Direttiva 93/37/CEE.